

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà**  
**personale dei provvedimenti di sequestro**

**ORDINANZA**

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, ritenuti sussistenti I gravi indizi di colpevolezza e tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. applicava \*\*\*\*\* la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione seguente reati:

- \*\*\*\*\* del reato di cui all'art. 74 comma I, II, III del d.p.r. 309-90, per avere, insieme ad altre persone in corso di identificazione (come tale \*\*\*\*\*) per un numero di associate di almeno 10 persone, il \*\*\*\*\* diretto, organizzato e finalizzato un'associazione costituita allo scopo di commettere più diritti tra quelli previsti dall'art. 14 del DPR 309-90, e tutti gli altri partecipato alla stessa, ed in particolare il \*\*\*\*\* quale collaboratore del \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , quali stabili fornitori,  
\*\*\*\*\* , quale finanziatore e organizzatore dei viaggi necessari all'acquisto ha trasporto degli stupefacenti.  
\*\*\*\*\* , quali custodi delle sostanze stupefacenti,  
in Palermo e altrove dal gennaio 2006 fino alla metà del 2008.

2. Nel corso dell'udienza in camera di consiglio, la difesa eccepiva preliminarmente La nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione del provvedimento nella l'inglese parlato del proprio assistito.

Deduceva, altresì, l'inefficacia della misura per la omessa tempestiva trasmissione del verbale dell'interrogatorio del coindagato \*\*\*\*\* , rappresentando che non erano state trasmesse neanche le trascrizioni delle intercettazioni utilizzate come elementi gravemente indiziari in relazione all'opposizione del \*\*\*\*\* , e che, in ogni caso, I relativi decreti durevole e dichiarati nulli per violazione dell'articolo 268 comma 3 c.p.p.

3. L'impugnazione è fondata, dell'ordinanza cautelare dev'essere dichiarata nulla, limitatamente alla posizione dell'odierno indagato.

4. Ai sensi dell'articolo 143 c.p.p., L'imputato che non conosce la lingua italiana gode del diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, da adeguatamente comprendere l'accusa formulate nei suoi confronti e seguire il compimento degli atti a cui partecipa. Tale norma, grazie al collegamento con l'art. 6 comma 3 lett. a) della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, e con l'art. 14 comma 3 lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili è politici, firmato a New York il uno 9 dicembre 1966 (e reso esecutivo in Italia con legge n. 881-1977), fonda una garanzia essenziale per il godimento di un diritto fondamentale per la difesa, e dunque essa deve essere interpretata come clausola generale, riferibile anche agli atti scritti, oltre che a quelle orali, al fine di consentire all'indagato o all'imputato di capire in modo esatto preciso l'accusa è stata formulata contro di lui (cfr. Sentenza interpretativa di rigetto n. 10-1993 della Corte Costituzionale)

E non v'è alcun dubbio che il provvedimento applicativo di una misura cautelare costituisca un atto funzionale alla comprensione dell'esatto

significato della natura e dei motivi dell'accusa mossa nei confronti di un indagato.

Ecco perché esso deve essergli notificato nella lingua da lui compresa. Ed ecco perché l'ordinanza impugnata, che - come rappresentato dalla difesa - è stata notificata al \*\*\*\*\*in lingua italiana, deve essere dichiarata nulla nei confronti di tale indagato, che, secondo quanto risulta dagli atti, non comprende tale idioma (cfr verbale di interrogatorio del 1 ottobre 2011 e verbale dell'udienza camerale tenuta per la trattazione del presente procedimento, nel corso delle quali il medesimo indagato è stato assistito da un interprete)

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 273 e ss 309 c.p.p.;

In accoglimento della richiesta di riesame come sopra proposta nell'interesse di \*\*\*\*\*, dichiara nulla l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dell' 8 settembre 2011 limitatamente alla posizione del predetto indagato, disponendo il medesimo venga immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria degli adempimenti di competenza.

Palermo, così deciso il 21 ottobre 2011.

Il Giudice estensore

Il Presidente